

STUDIO LEGALE

AVV. GIUSEPPE CARRARO

AVV. PROF. LUDOVICO MAZZAROLLI

AVV. FABRIZIO SCAGLIOTTI

Via Emanuele Filiberto, 3

35122 – PADOVA

Tel. 049654996 – 0498750552

Fax 0498784446

e-mail: fscagliotti@studicollegati.net

Padova, 21 gennaio 2015

Ill.mo dott.
Luca Coletto
Assessore alla Sanità
Regione Veneto

Ill.mo dott.
Domenico Mantoan
Direttore regionale alla Sanità
Regione Veneto

Ai direttori generali
delle aziende ULSS del Veneto

Al direttore generale
dell'azienda ospedaliera di Padova

Al direttore generale
dell'azienda ospedaliera universitaria
integrata di Verona

Al direttore generale
dell'Istituto Oncologico Veneto

Al direttore
dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

Al direttore generale
dell'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale
del Veneto - ARPAV

LORO INDIRIZZI

Raccomandata

Oggetto: progressioni indennità esclusività al compimento dei cinque e quindici anni di servizio ed affidamento incarichi a dirigenti con cinque anni di anzianità – **atto di intimazione e diffida**

Scrivo in qualità di legale officiato dalla segreteria regionale del sindacato CIMO.

La “legge di stabilità” 2015 adottata con provvedimento 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi 254, 255 e 256, riferiti alle materie del pubblico impiego, introduce alcune rilevanti novità.

Tra queste, quella che qui oggi interessa è che nei predetti commi, non vengono prorogati alcuni vincoli previsti dall'art. 9 del d.l. 31/05/2010 n. 78 come convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, alcuni di essi poi prorogati dal D.P.R. 4 settembre 2013 ed in parte modificati dalla della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Si tratta, in particolare de:

- il tetto del trattamento ordinariamente spettante al dipendente (comma 1);
- la definizione del trattamento economico complessivo del dirigente assegnatario di nuovo incarico rispetto all'importo attribuito al suo predecessore (comma 2);

Precisato che il sindacato CIMO ha sempre contestato l'applicazione delle suddette misure alle progressioni dell'indennità di esclusività ed ha ribadito l'obbligo contrattuale di verifica e conferimento di incarico professionale al suo superamento, intraprendendo azioni legali che hanno dato esito positivo, non vi è dubbio che, nell'attuale contesto normativo, i prospettati "blocchi" non possano comunque più trovare applicazione.

I dirigenti che abbiano dunque maturato le anzianità previste, cinque e quindici anni, hanno dunque il diritto, se già sottoposti a verifica, all'attribuzione del trattamento previsto contrattualmente e, se non ancora verificati, allo svolgimento della prevista verifica con analoghe conseguenze al suo superamento: in entrambi i casi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e salve le azioni che sono state o che saranno intraprese per contestare *ab origine* l'applicabilità dei predetti blocchi a tali progressioni.

Intimo pertanto alle amministrazioni in indirizzo di assumere comportamenti coerenti a quanto qui rappresentato: per quanto alle aziende ed alle agenzie datrici di lavoro, operando direttamente nei confronti dei propri dipendenti; per quanto agli organi ed uffici della regione, a fornire ai direttori generali precise direttive in tal senso.

Ricordo che il ritardo nella corresponsione delle predette somme dà titolo ad ottenere il risarcimento del danno, nella misura quantomeno dell'interesse legale, il quale non potrà gravare sui predetti fondi, ma costituisce un debito fuori bilancio, foriero di danno erariale.

Resto in attesa di conoscere le determinazioni delle amministrazioni, inviando, nell'attesa, i miei più distinti saluti.

Avv. Fabrizio Scagliotti